

Fondazione Luca Pacioli



*LE NOVITÀ DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SUL BILANCIO D'ESERCIZIO*

## OPERAZIONI E POSTE IN VALUTA

*Documento n. 3 del 12 gennaio 2005*

**CIRCOLARE**

## INDICE

<b>1. Norme civilistiche</b>	Pag.	1
<b>2. Definizione</b>	“	2
<b>3. Classificazione in bilancio</b>	“	3
<b>4. Rilevazione iniziale</b>	“	4
<b>5. Operazioni in valuta regolate nel corso dell’esercizio in cui sono inizialmente rilevate</b>	“	5
<b>6. Operazioni in valuta non regolate nel corso dell’esercizio in cui sono inizialmente rilevate</b>	“	6
6.1. <i>Attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni</i>	“	7
6.1.1 Calcolo degli utili o perdite su cambi	“	8
6.1.2 La riserva per utili su cambi	“	10
6.2. <i>Immobilizzazioni in valuta</i>	“	14
<b>7. Informativa in nota integrativa</b>	“	15

## OPERAZIONI E POSTE IN VALUTA

### **Premessa**

*Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma del diritto societario), il codice civile forniva scarse indicazioni circa la contabilizzazione delle operazioni e poste in valuta, limitandosi a richiedere l'indicazione in nota integrativa dei "criteri applicati nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato"(art. 2427 c.c.).*

*Tale mancanza era colmata dalle indicazioni fornite dal principio contabile nazionale n. 26 "Operazioni e partite in moneta estera", elaborato nel 1999 dalla Commissione Paritetica Principi Contabili dei Ragionieri e Dottori commercialisti.*

*Con l'entrata in vigore del decreto legislativo, le norme del codice civile sono state integrate fornendo una organica disciplina per tali poste contabili. Alla luce delle nuove norme, il principio contabile nazionale n. 26 si deve considerare ormai superato.*

*Le nuove norme del codice civile sono state integrate e interpretate dalle indicazioni fornite dal documento OIC 1 "I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio" nella versione definitiva del 25 ottobre 2004.*

*Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 6/2003, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha curato la revisione di alcuni principi contabili nazionali per aggiornarli alle nuove disposizioni legislative. Tra i principi contabili nazionali che sono stati oggetto di revisione vi è appunto il principio contabile nazionale n. 26 "Operazioni e partite in valuta estera".*

*Dopo la illustrazione sintetica delle novità introdotte con la Riforma (documento n. 30 del 23 dicembre 2004), la Fondazione Luca Pacioli intende analizzare nel presente documento la rilevazione, rappresentazione e valutazione nel bilancio d'esercizio delle operazioni e poste in valuta.*

## 1. Norme civilistiche

Il legislatore della Riforma ha previsto l'inserimento di una serie di norme specifiche per regolare i seguenti aspetti delle operazioni in valuta:

- rilevazione iniziale di ricavi, oneri e proventi in valuta (art. 2425-bis, c. 2);
- modalità di esposizione in bilancio degli utili o perdite su cambi (art. 2425);
- valore da attribuire ai crediti e ai debiti in valuta alla chiusura dell'esercizio (art. 2426, n. 8-bis);
- ulteriori informazioni da fornire in nota integrativa (art. 2427, c. 1, n. 6-bis).

### CODICE CIVILE

### NORMATIVA CIVILISTICA

<b>art. 2425-bis, c. 2</b>	«I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta».
<b>art. 2425</b>	Allo schema di conto economico, tra i proventi e gli oneri finanziari (macroclasse C), è stata aggiunta la voce C.17-bis "Utili o perdite su cambi".
<b>art. 2426, n. 8-bis</b>	«Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole <sup>1</sup> ».
<b>art. 2427, c. 1, n. 6-bis</b>	E' richiesta in nota integrativa l'indicazione degli «eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio».

## 2. Definizione

Il codice civile non fornisce alcuna definizione di operazione e posta in valuta.

Il principio contabile nazionale n. 26 si riferiva esclusivamente alle operazioni in valuta di tipo monetario: per elementi monetari si devono intendere «le disponibilità di denaro, le attività e le passività e le restanti operazioni in corso (anche fuori bilancio) che comportano o comporteranno il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare a date future importi di denaro, determinati o determinabili». Il principio si riferiva quindi a tutti gli elementi monetari espressi in valuta estera.

<sup>1</sup> Il punto 8-bis dell'art. 2426 del codice civile è stato modificato, così come riportato nella tabella, per effetto del D.Lgs. n. 310/2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 2004.

Le nuove norme del codice civile dettano invece una specifica disciplina per le operazioni in valuta con riferimento a tutte le attività e passività, ovvero:

- sia agli elementi monetari (ad es. crediti iscritti nell'attivo immobilizzato e nell'attivo circolante, debiti, disponibilità liquide, ecc...)
- sia agli elementi non monetari (immobilizzazioni, titoli e partecipazioni, ecc...).

Il nuovo art. 2426, n. 8-*bis* (criteri di valutazione) deve essere applicato infatti indipendentemente dal fatto che si tratti di attività e passività in valuta monetarie o non monetarie<sup>2</sup>.

Nel corso del presente documento per operazioni e poste in valuta ci si riferisce generalmente ai crediti e debiti in valuta, anche se le considerazioni e le esemplificazioni svolte sono valide per tutte le attività e passività in valuta.

### 3. Classificazione in bilancio

Per quanto riguarda la classificazione in bilancio delle operazioni in valuta, le nuove norme, pur prevedendo un'apposita voce per l'inserimento degli utili e perdite su cambi (C. 17-*bis*), non prevedono voci specifiche ove iscrivere i valori patrimoniali connessi a tali operazioni.

Le operazioni in valuta devono essere inserite in bilancio secondo la classificazione disposta dal legislatore per le voci in moneta di conto; le attività devono essere classificate in base alla loro destinazione economica (attivo immobilizzato o attivo circolante) mentre le passività in base alla natura delle fonti di finanziamento.

Di conseguenza:

- i crediti di funzionamento in valuta (ad es. crediti vs clienti) sono inseriti nell'attivo circolante mentre i crediti di finanziamento in valuta tra le immobilizzazioni finanziarie;
- le disponibilità liquide espresse in valuta sono inserite nell'attivo circolante;
- i debiti in valuta devono essere classificati in base alla loro natura (ovvero in base alla natura delle fonti di finanziamento) nella voce D del passivo dello stato patrimoniale (ad es. debiti vs banche, debiti vs fornitori, ecc...);
- le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie in valuta sono classificate nella macroclasse B dello stato patrimoniale.

---

<sup>2</sup> Cfr. M. Campra, *Operazioni in valuta: disciplina civile e fiscale*, Contabilità, finanza e controllo n. 8-9/2004.

## 4. Rilevazione iniziale

L'art. 2425-bis, comma 2, c.c. prevede che «*i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta*», ossia al cambio vigente nel momento in cui l'operazione in valuta è effettuata<sup>3</sup>.

Pur non espressamente previsto dalla norma è implicito che lo stesso criterio (contabilizzazione al cambio corrente) dovrà essere utilizzato nella rilevazione dei corrispondenti crediti e debiti in valuta.

Contabilmente, l'operazione in valuta è rilevata in bilancio, convertendo l'importo in valuta (ad es. dollari) nella moneta di conto (ad es. euro). La conversione al cambio corrente deve essere eseguita dividendo l'importo in valuta per il tasso di cambio corrente<sup>4</sup> alla data dell'operazione.

**ESEMPIO N. 1** - Supponiamo che, in data 8 settembre 2004, ad un'impresa viene reso un servizio di consulenza per \$ 5.000 da una impresa estera. Al momento dell'operazione il cambio euro/dollaro è di 0,95 (€ 1 = 0,95 \$) e l'impresa rileva un debito (ed il relativo costo) pari a € 5.263 (5.000/0,95).

La scrittura contabile di tale operazione è la seguente:

Costi	a	Debiti in valuta	5.263 <sup>5</sup>
-------	---	------------------	--------------------

In data 30 novembre 2004 la stessa impresa vende merci a credito per \$ 8.000 ad un fornitore estero. Al momento dell'operazione il cambio euro/dollaro è di 1,12 (€ 1 = 1,12 \$) e l'impresa rileva un credito (ed il relativo ricavo) pari a € 7.143 (8.000/1,12).

La scrittura contabile di tale operazione è la seguente:

Crediti in valuta	a	Ricavi	7.143
-------------------	---	--------	-------

3 La dottrina prevalente è concorde nel ritenere che il termine "compiuta" deve essere inteso nel senso di "effettuata" o "eseguita" e non nel senso di "terminata" o "completata". Si noti che l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nel documento *Osservazioni in merito alle disposizioni in materia di bilancio allo schema di decreto legislativo di riforma* suggeriva al legislatore nazionale di sostituire <<l'espressione *la relativa operazione è compiuta* al fine di renderla, da un lato, maggiormente rispondente alla pratica degli affari e alle indicazioni dei principi contabili, dall'altro, in sintonia con le caratteristiche giuridiche della maggior parte delle operazioni in valuta (ad es. compravendite di cose di genere, o a consegna differita). Come è noto, l'esecuzione di una compravendita può differire anche di molti mesi rispetto al momento della sua stipulazione in senso tecnico-giuridico sicché cristallizzare la conversione della valuta a questa ultima data non appare coerente con la natura economica dell'operazione. Si suggerisce pertanto di precisare che il cambio di riferimento debba essere quello della data in cui *la relativa operazione ha avuto esecuzione*, lasciando ai redattori del bilancio il compito di stabilire (e giustificare la relativa scelta) quale sia concretamente tale momento>>.

4 Nell'individuazione del cambio corrente, il redattore del bilancio potrà far riferimento alle pubblicazioni quotidiane dei cambi tra valute ricavabili da fonti istituzionali (ad es. l'Ufficio italiano cambi, ente strumentale della Banca d'Italia che pubblica i cambi giornalieri e le serie storiche dei cambi) e da fonti non istituzionali (ad es. i periodici e riviste).

5 L'importo in euro ottenuto dalla conversione dell'importo in valuta deve essere iscritto in contabilità con l'arrotondamento al secondo decimale. Per esigenze di semplicità gli esempi svolti nel corso del documento saranno sviluppati con importi interi.

Successivamente alla rilevazione iniziale, le operazioni in valuta possono essere:

- regolate nel corso dello stesso esercizio in cui sono inizialmente rilevate;
- non regolate nel corso dello stesso esercizio in cui sono inizialmente rilevate.

## 5. Operazioni in valuta regolate nel corso dell'esercizio in cui sono inizialmente rilevate

Nel caso in cui i crediti e i debiti in valuta sono regolati nel corso dello stesso esercizio in cui hanno avuto origine, gli eventuali utili o perdite su cambi devono essere imputati a conto economico nella voce C. 17-bis "Utili e perdite su cambi".

Gli utili o le perdite su cambi si originano qualora il tasso di cambio utilizzato nella rilevazione iniziale sia variato rispetto al tasso in cui è avvenuto l'incasso del credito o il pagamento del debito.

**ESEMPIO N. 2** – Utilizzando i dati dell'esempio precedente, supponiamo che, in data 1° dicembre 2004, la stessa impresa incassi il credito e paghi il debito e che il cambio euro/dollaro vigente sia di 1,25 (€ 1 = 1,25 \$).

Le differenze di cambio sorgono dal confronto tra il valore del credito e del debito calcolati al tasso di cambio iniziale e il valore del credito e del debito calcolati al tasso di cambio in cui gli stessi sono regolati (ovvero incassato il credito e pagato il debito).

Ai fini di una migliore comprensione riportiamo quanto detto nella seguente tabella.

Operazioni in valuta	Importo in valuta (\$)	Tasso di cambio iniziale	Valore iniziale iscritto (€)	Tasso di cambio al 1° dicembre 2004	Valore al 1° dicembre 2004	Differenze di cambio
Debito in valuta	5.000	0,95	5.263	1,25	4.000 (5.000/1,25)	+ 1.263 (utile su cambi)
Credito in valuta	8.000	1,12	7.143		6.400 (8.000/1,25)	- 743 (perdita su cambi)

Nella voce C. 17-bis del conto economico sarà rilevato un utile su cambi di € 520 (1.263 - 743).

Le scritture contabili saranno le seguenti:

Debiti in valuta	a	Diversi Banca	4.000	5.263
		Utile su cambi (C. 17-bis)	1.263	
Diversi Banca	a	Crediti in valuta	6.400	7.143
Perdita su cambi (C. 17-bis)			743	

Nell'esempio proposto, l'utile su cambi è un utile realizzato in quanto si riferisce ad operazioni che sono entrambe regolate (ovvero il credito incassato ed il debito pagato). La precisazione appare doverosa alla luce delle considerazioni che si svolgeranno nel corso del documento.

## 6. Operazioni in valuta non regolate nel corso dell'esercizio in cui sono inizialmente rilevate

Nel caso in cui le operazioni in valuta non sono regolate alla fine dell'esercizio (ad esempio, i crediti non sono incassati o i debiti non sono ancora pagati), il valore di tali operazioni deve essere adeguato al tasso di cambio alla chiusura dell'esercizio.

L'adeguamento deve essere effettuato in base ai criteri valutativi dettati dall'art. 2426, n. 8-bis che prevede:

*«le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole».*

La nuova formulazione del codice civile prevede quindi due distinte categorie di operazioni in valuta:

- a) le attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni;
- b) le immobilizzazioni in valuta.

A seconda della tipologia di operazione, la norma prevede due distinti criteri di conversione e di trattamento delle differenze di cambio generate, così come sintetizzato nella tabella che segue.

<b>Codice Civile - Valutazione delle operazioni in valuta alla data di bilancio (art. 2426, n. 8-bis)</b>		
<b>TIPOLOGIA DI OPERAZIONE IN VALUTA</b>	<b>TASSO DI CAMBIO DA UTILIZZARE NELLA CONVERSIONE</b>	<b>TRATTAMENTO DELLE DIFFERENZE DI CAMBIO</b>
<b>Attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni</b>	Tasso di cambio a pronti in vigore alla data di bilancio	Utili o perdite su cambi da rilevare in conto economico (C. 17 bis). Si tratta di componenti reddituali non realizzati
<b>Immobilizzazioni in valuta materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo</b>	Tasso di cambio alla data della operazione (tasso di cambio storico)	-
	Tasso di cambio alla data del bilancio se quest'ultimo è inferiore e si ritiene che la riduzione sia di carattere durevole	Perdite su cambi da rilevare in conto economico (C. 17 bis)

La voce C. 17-bis "Utili e perdite su cambi" è formata da:

- utili e perdite realizzati per operazioni che si sono concluse nel corso dell'esercizio (vedi esempio n. 2);

- utili e perdite non ancora realizzati derivanti dalla valutazione a fine esercizio di attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni (vedi esempi nn. 3 e 4);
- perdite derivanti dalla valutazione delle immobilizzazioni in valuta.

L'importo della voce C. 17-*bis* si determina dunque come somma algebrica tra componenti di reddito realizzate e componenti di reddito non realizzate<sup>6</sup>.

Tuttavia tali componenti (realizzate e non realizzate) devono essere tenute distinte attraverso la suddivisione della voce C. 17-*bis* in nota integrativa. La distinzione è essenziale per determinare l'accantonamento a riserva indisponibile dell'utile netto su cambi non realizzato che può derivare dall'adeguamento al cambio di fine esercizio delle attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni (vedi par. 6.1.2, *La riserva per utili su cambi*).

#### 6.1. Attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni

Le attività e le passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni devono essere iscritte in bilancio al tasso di cambio a pronti<sup>7</sup> in vigore alla chiusura del bilancio e gli utili o le perdite su cambi devono essere rilevati a conto economico nella voce C. 17-*bis*.

Gli utili o le perdite su cambi che derivano dal criterio valutativo sopra indicato sono valori non realizzati poiché si riferiscono ad operazioni in valuta che alla data di bilancio non sono ancora regolate (ad esempio, in caso di crediti e debiti, il loro effettivo incasso o pagamento avverrà negli esercizi successivi rispetto a quello della rilevazione iniziale). Sono dunque utili o perdite su cambi derivanti da mere valutazioni di fine esercizio.

Se gli **utili su cambi non realizzati sono superiori alle perdite su cambi non realizzate** (ovvero si rileva un **utile netto su cambi**), la differenza positiva deve essere accantonata, ai sensi dell'art. 2426, n. 8-*bis*, in una riserva non distribuibile di patrimonio netto fino al suo realizzo (maggiori approfondimenti sulla formazione e sulle movimentazioni della riserva non distribuibile saranno fornite nel paragrafo 6.2).

---

<sup>6</sup> La rilevazione a conto economico di componenti reddituali non realizzate rappresenta una chiara deroga al principio di prudenza (art. 2423-*bis* c.c.) in base al quale nel bilancio "si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento".

<sup>7</sup> Per tasso di cambio a pronti deve intendersi il valore per l'acquisto immediato di una unità di valuta estera. Per completezza indichiamo anche la definizione di tasso di cambio a termine: questo deve intendersi come il valore per l'acquisto di una unità di valuta estera in un momento futuro.

**Osservazioni**

Il criterio valutativo previsto dall'art. 2426, n. 8-bis (adeguamento o valutazione al tasso di cambio di chiusura) per le attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni, consente:

- da un punto di vista patrimoniale, di esporre in bilancio attività e passività al loro presumibile valore di realizzo<sup>8</sup>;
- da un punto di vista reddituale, di rilevare utili o perdite nel periodo in cui essi maturano rispettando così il postulato della competenza economica.

L'adeguamento al tasso di cambio a pronti alla chiusura dell'esercizio per le attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni deve essere applicato anche per:

1 *i titoli e le partecipazioni espressi in valuta iscritti nell'attivo circolante (voce C. III);*

Si consideri che prima di effettuare l'adeguamento al tasso di cambio di chiusura occorre "allineare" il loro valore a quello del mercato, se inferiore. Il costo storico deve essere confrontato con il valore di mercato e se inferiore bisogna rilevare una minusvalenza.

2 *i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (voce B.III.2);*

A tal proposito, il documento OIC 1 precisa che nella categoria delle immobilizzazioni in valuta rientrano solo quelle di tipo non monetario (l'art. 2426, n. 8-bis, parla infatti di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, costituite da partecipazioni rilevate al costo). I crediti iscritti alla voce B.III.2, essendo poste di tipo monetario, devono essere dunque adeguate alla data di bilancio al tasso di cambio a pronti di fine esercizio (cioè in base allo stesso criterio di adeguamento delle attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni).

### 6.1.1 Calcolo degli utili o delle perdite su cambi

Per le attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni, gli utili o le perdite su cambi si ricavano:

- per le operazioni sorte nell'esercizio in chiusura, dal confronto tra il valore delle attività e passività in valuta alla fine dell'esercizio (determinato mediante il tasso di cambio a pronti di fine esercizio) ed il valore inizialmente rilevato in contabilità (determinato con il tasso di cambio vigente al momento dell'operazione).

**ESEMPIO N. 3** - Un'impresa rileva nel 2004 un debito vs fornitori in valuta per € 5.263 (5.000/0,95) e un credito vs clienti in valuta per € 7.143 (8.000/1,12) (vedi esempio 1). Al termine dell'esercizio le operazioni non state ancora regolate (ovvero il credito non è stato incassato e il debito non è stato pagato).

Al 31 dicembre 2004 le operazioni rientrando nella categoria delle "attività e passività in valuta non immobilizzate" devono essere convertite al tasso di cambio di fine esercizio. A tale data il tasso di cambio è pari a 1,16 (€ 1 = 1,16 \$).

Il nuovo valore del debito da iscrivere in bilancio è pari a € 4.310 (5.000/1,16). Il nuovo valore del credito da iscrivere in bilancio è pari a € 6.897 (8.000/1,16).

Operazioni in valuta	Importo in valuta (\$)	Valore iniziale iscritto in contabilità (€)	Tasso di cambio al 31/12/2004	Valore da iscrivere in bilancio al 31/12/2004	Differenze
Debito in valuta	5.000	5.263	1,16	4.310 (5.000/1,16)	+ 953 (utile su cambi)
Credito in valuta	8.000	7.143	1,16	6.897 (8.000/1,16)	- 246 (perdita su cambi)

Si rileva quindi un utile netto su cambi pari a € 707 (953 - 246) da imputare a conto economico alla voce C. 17-bis. Anche in questo caso l'utile su cambi si ricava dalla somma algebrica tra utili o perdite su cambi.

(segue...)

<sup>8</sup> Il documento OIC 1 specifica che "con riferimento alla valutazione dei crediti, anche per quelli espressi in moneta estera si rende applicabile il criterio del presumibile valore di realizzo disposto dall'art. 2426, n. 8. In tali situazioni sarà necessario, innanzitutto, adeguare il credito al presumibile valore di realizzo in valuta. L'importo così ottenuto è convertito al cambio corrente ed è rilevata l'eventuale differenza che è comprensiva del combinato effetto sia valutativo che di conversione".

(segue da Esempio n. 3)

Debiti in valuta	a	Utile su cambi (C. 17 bis)	953
Perdite su cambi	a	Crediti in valuta (C. 17 bis)	246

- per le operazioni sorte esclusivamente negli esercizi precedenti all'esercizio in chiusura, dal confronto tra il valore delle attività e passività in valuta alla fine dell'esercizio (determinato mediante il tasso di cambio di fine esercizio) ed il valore delle stesse operazioni rilevato in bilancio nei precedenti esercizi (determinato con il tasso di cambio alla data di chiusura degli esercizi precedenti).

**ESEMPIO N. 4** - Un'impresa iscrive in contabilità nel 2004 un credito in valuta per € 1.053 (\$ 1.000/0,95, ovvero l'importo in valuta diviso il tasso di cambio corrente alla data dell'operazione). Alla fine dell'esercizio 2004 il valore del credito è adeguato al tasso di cambio al 31/12/04 ed il nuovo valore iscritto in bilancio è pari a € 1.200.

Nel corso dell'esercizio 2005 la società non incassa il credito rilevato nel 2004, ovvero l'operazione non è regolata.

Al 31/12/2005 il credito sarà nuovamente adeguato al tasso di cambio alla fine dell'esercizio pari a 1,16.

Gli utili e le perdite sono calcolati dal confronto tra il valore del credito al 31/12/2004 (valore iscritto in bilancio nell'esercizio precedente) e il valore iscritto al 31/12/2005.

Operazioni in valuta anni 2004 e 2005	Importo in valuta (\$)	Valore iniziale iscritto in contabilità nel 2004 (€)	Valore al 31/12/2004	2005	Tasso di cambio al 31/12/2005	Valore al 31/12/2005	Differenze
Credito in valuta X	1.000	1.053	1.200	Il credito non è incassato	1,16	862 (1.000/1,16)	- 338 (862 - 1.200)

Nella voce C. 17-bis deve esser iscritta la perdita su cambi rilevata.

- per le operazioni sorte sia nell'esercizio in chiusura sia negli esercizi precedenti all'esercizio in chiusura, si applicano le regole sopraindicate.

**ESEMPIO N. 5** - Un'impresa iscrive in contabilità nel 2004 un credito X in valuta per € 1.053 (1.000/0,95). Alla fine dell'esercizio 2004 il valore del credito è adeguato al tasso di cambio al 31/12/04 e il nuovo valore iscritto in bilancio è pari a € 1.200. Il credito non viene riscosso nel corso del 2005.

Nell'esercizio 2005 la stessa società iscrive in contabilità un credito Y in valuta per € 7.500 (9.000/1,2) e un debito Z in valuta per € 10.909 (12.000/1,1).

Al 31/12/05 le tre operazioni in valuta X, Y, Z devono essere adeguate al tasso di cambio di fine esercizio pari a 1,16.

Operazioni in valuta anni 2004 e 2005	Importo in valuta (\$)	Valore iniziale iscritto in contabilità nel 2004 (€)	Valore al 31/12/2004	Valore iniziale iscritto in contabilità nel 2005 (€)	Tasso di cambio al 31/12/2005	Valore al 31/12/2005	Differenze
Credito in valuta X	1.000	1.053	1.200	-	1,16	862 (1.000/1,16)	- 338 (862 - 1.200)
Credito in valuta Y	9.000	-	-	7.500	1,16	7.759 (9.000/1,16)	+ 259 (7.759 - 7.500)
Debito in valuta Z	12.000	-	-	10.909	1,16	10.345 (12.000/1,16)	+ 564 (10.909 - 10.345)

Nella voce C. 17-bis deve esser iscritto l'utile netto su cambi pari a € 485 (564 + 259 - 338) derivante dalle tre operazioni effettuate nel corso del biennio 2004-2005.

### 6.1.2 La riserva per utili su cambi

L'art. 2426 punto 8-bis specifica che, qualora dal processo di adeguamento al tasso di cambio a pronti di fine esercizio delle attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni, si rilevi un utile netto su cambi (ovvero una differenza positiva tra utili su cambi non realizzati e perdite su cambi non realizzate), questo deve essere accantonato in una apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.

La costituzione di tale riserva ha la funzione di non consentire la distribuzione ai soci di componenti positivi di reddito non ancora realizzati.

Tale riserva, tuttavia, può essere utilizzata fin dall'esercizio della sua iscrizione, a copertura di perdite di esercizi precedenti<sup>9</sup>.

#### Osservazioni

Gli utili e le perdite non realizzati derivanti dall'adeguamento al tasso di cambio di fine esercizio di attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni "confluiscono" nella voce C. 17-bis del conto economico.

Tuttavia, si noti che l'importo che va accantonato alla riserva non distribuibile (cioè l'ammontare dell'eventuale utile netto su cambi) non coincide necessariamente con il valore della voce C. 17-bis.

Come precedentemente detto, la voce C. 17-bis è formata infatti da:

- utili o perdite su cambi non ancora realizzati che derivano dalla valutazione a fine esercizio di attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni (che concorrono alla formazione dell'utile netto su cambi);
- utili e le perdite su cambi realizzati per operazioni che si sono concluse nel corso dell'esercizio (che non concorrono alla formazione dell'utile netto su cambi);
- perdite derivanti dalla svalutazione delle immobilizzazioni in valuta (che non concorrono alla formazione dell'utile netto su cambi).

Confluendo nella voce C. 17-bis sia gli utili e le perdite su cambi realizzati sia quelli non realizzati, è particolarmente importante tener distinti tali valori, suddividendo in nota integrativa la C. 17-bis in componente realizzata e componente non realizzata.

Infatti, ai fini dell'accantonamento a riserva non distribuibile dell'utile netto su cambi (ovvero della differenza positiva tra utili e perdite su cambi non realizzati) si deve far riferimento alla sola componente non realizzata della voce C. 17-bis.

L'importo dell'utile netto su cambi, compreso nella voce C. 17-bis, concorre dunque alla formazione del risultato dell'esercizio (voce n. 23 dello schema di conto economico, art. 2425 c.c.).

In sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato (previo accantonamento a riserva legale del 5% dell'eventuale utile d'esercizio), l'utile netto su cambi deve essere iscritto, per la parte non assorbita dall'eventuale perdita d'esercizio, in una riserva non distribuibile sino al realizzo.

Il documento OIC 1 precisa inoltre che "qualora il risultato netto dell'esercizio sia una perdita o un utile inferiore all'utile netto non realizzato su cambi, l'importo che deve essere

<sup>9</sup> Parte della dottrina (Cfr. F. Roscini Vitali, *OIC 1: Effetti della Riforma societaria sul bilancio*, Guida alla contabilità e bilancio, n. 2/2004) ritiene che la riserva possa essere accantonata al netto delle imposte relative agli utili netti su cambi non realizzati, qualora ciò fosse possibile e di facile gestione per l'impresa.

*accantonato a riserva indisponibile è pari alla quota dell'utile netto non realizzato non assorbita dalla perdita conseguita dalla società".*

Tali considerazioni possono essere meglio comprese negli esempi che seguono in cui è calcolato l'accantonamento dell'utile netto su cambi alla riserva indisponibile in presenza di:

- un utile d'esercizio superiore all'utile netto non realizzato su cambi;
- un utile d'esercizio inferiore all'utile netto non realizzato su cambi;
- una perdita d'esercizio.

**ESEMPIO 6**

Utile netto non realizzato su cambi	70
Risultato d'esercizio	100

*Risultato effettivo conseguito dalla società (\*)* 30

In sede di destinazione del risultato d'esercizio si avrà la seguente scrittura contabile:

Utile d'esercizio	a	diversi		100
		Riserva legale	5	
		Riserva per utili su cambi	70	
		.....	.....	

L'utile distribuibile sarà pari a € 25 mentre l'utile netto non realizzato su cambi da accantonare a riserva non distribuibile (previa destinazione a riserva legale dell'utile d'esercizio) sarà di € 70.

**ESEMPIO 7**

Utile netto non realizzato su cambi	600
Risultato d'esercizio	350

*Risultato effettivo conseguito dalla società (\*)* (250)

In sede di destinazione del risultato d'esercizio si avrà la seguente scrittura contabile:

Utile d'esercizio	a	diversi		350
		Riserva legale	17,5	
		Riserva per utili su cambi	332,5	
		.....	.....	

L'utile distribuibile sarà pari a 0 mentre l'utile netto non realizzato su cambi da accantonare a riserva non distribuibile (previa destinazione a riserva legale dell'utile d'esercizio) sarà pari a € 332,5. L'accantonamento a riserva indisponibile è pari infatti alla quota dell'utile netto non realizzato non assorbita dalla perdita effettiva conseguita dalla società (€ 350 ovvero 600-250) al netto dell'accantonamento dell'utile d'esercizio a riserva legale (€ 17,5).

**ESEMPIO 8**

Utile netto non realizzato su cambi	700
Perdita d'esercizio	(300)

*Risultato effettivo conseguito dalla società (\*)* (1000)

L'utile netto non realizzato su cambi è assorbito completamente dalla perdita effettiva conseguita dalla società, per cui la quota di utile netto da accantonare a riserva è pari a 0.

(\*) Il risultato effettivo conseguito dalla società è determinato come differenza tra il risultato d'esercizio (voce 23 del conto economico) e l'utile netto non realizzato su cambi.

Negli esempi proposti di seguito sono messe in evidenza le movimentazioni della riserva per utili su cambi, conseguenti alla rideterminazione dell'importo complessivo degli utili o perdite su cambi non realizzati alla chiusura di ciascun esercizio.

Qualora emerga un utile netto su cambi superiore all'importo della riserva su cambi accantonata negli esercizi precedenti, quest'ultima deve essere integrata.

**ESEMPIO N. 9** - Si considerino i seguenti dati:

Operazioni in valuta rilevate nel 2004	Rilevazione iniziale in contabilità (€)	Valutazione al 31/12/04 (€)	Utili o perdite su cambi non realizzati
Credito in valuta	5.000	5.500	+ 500 (utile su cambi)
Debito in valuta	3.300	3.500	- 200 (perdita su cambi)
Utile netto su cambi non realizzato	€ 300		
Utile dell'esercizio 2004	€ 1.000		
Riserva per utili su cambi non realizzati (per accantonamenti effettuati in precedenti esercizi)	€ 60		

L'utile netto non realizzato su cambi risulta pari a € 300, cioè la differenza positiva tra l'utile e la perdita su cambi non realizzati (500 - 200). Esso risulta superiore alla riserva già accantonata (€ 60) per cui in sede di destinazione dell'utile d'esercizio va effettuato un ulteriore accantonamento, previa destinazione a riserva legale dell'utile d'esercizio, per un importo di € 240.

Utile d'esercizio	a	diversi		1000
		Riserva legale	50	
		Riserva per utili su cambi	240	
		.....	....	

Se invece emerge un utile netto non realizzato su cambi inferiore all'importo della riserva su cambi accantonata negli esercizi precedenti, l'eccedenza deve essere riclassificata in una riserva liberamente distribuibile in sede di redazione del bilancio.

**ESEMPIO N. 10** - Si considerino gli stessi dati dell'esempio precedente ipotizzando che la riserva non distribuibile per utili su cambi non realizzati preesistente sia pari a € 450.

Operazioni in valuta rilevate nel 2004	Rilevazione iniziale in contabilità (€)	Valutazione al 31/12/04 (€)	Utili o perdite su cambi non realizzati
Credito in valuta	5.000	5.500	+ 500 (utile su cambi)
Debito in valuta	3.300	3.500	- 200 (perdita su cambi)
Utile netto su cambi non realizzato	€ 300		
Utile dell'esercizio 2004	€ 1.000		
Riserva per utili su cambi non realizzati (per accantonamenti effettuati in precedenti esercizi)	€ 450		

L'utile netto su cambi non realizzato risulta pari a € 300 ed è inferiore alla riserva già accantonata (€ 450). Una parte della riserva deve essere dunque liberata per un importo pari alla differenza tra l'utile netto su cambi (€ 300) e l'importo della riserva precedentemente accantonato (€ 450), ossia per € 150.

Riserva per utili su cambi	a	Riserva disponibile		150
----------------------------	---	---------------------	--	-----

Infine, qualora emerga una perdita su cambi, l'intera riserva accantonata negli esercizi precedenti deve essere riclassificata in una riserva liberamente distribuibile.

**ESEMPIO N. 11** - Si considerino gli stessi dati dell'esempio precedente ipotizzando che la riserva non distribuibile per utili su cambi non realizzati preesistente sia pari a € 450.

Operazioni in valuta rilevate nel 2004	Rilevazione iniziale in contabilità (€)	Valutazione al 31/12/04 (€)	Utili o perdite su cambi non realizzati
Debito in valuta	5.000	5.500	- 500 (perdita su cambi)
Credito in valuta	3.300	3.500	+ 200 (utile su cambi)
Perdita su cambi	€ 300		
Utile dell'esercizio 2004	€ 1.000		
Riserva per utili su cambi non realizzati (per accantonamenti effettuati in precedenti esercizi)	€ 450		

La rideterminazione dell'importo complessivo degli utili o perdite su cambi non realizzati alla chiusura dell'esercizio ha determinato una perdita su cambi di € 300, per cui la riserva su cambi accantonata negli esercizi precedenti deve essere interamente liberata.

Riserva per utili su cambi	a	Riserva disponibile	450
----------------------------	---	---------------------	-----

A scopo conclusivo, si riporta un esempio riassuntivo delle considerazioni fatte fino ad ora.

**ESEMPIO N. 12** - Un'impresa iscrive in contabilità nel 2004 un credito X in valuta per € 1.053 (1.000/0,95). Alla fine dell'esercizio 2004 il valore del credito è adeguato al tasso di cambio al 31/12/04 e il nuovo valore iscritto in bilancio è pari a € 1.200. Il credito non viene riscosso nel corso del 2005.

Nell'esercizio 2005 la stessa società iscrive un credito Y in valuta per € 7.500 (9.000/1,2) e un debito Z in valuta per € 10.909 (12.000/1,1).

Al 31/12/05 le tre operazioni in valuta X, Y, Z devono essere adeguate al tasso di cambio di fine esercizio pari a 1,16.

Operazioni in valuta anni 2004 e 2005	Importo in valuta (\$)	Valore iniziale iscritto in contabilità nel 2004 (€)	Valore al 31/12/2004	Valore iniziale iscritto in contabilità nel 2005 (€)	Tasso di cambio al 31/12/2005	Valore al 31/12/2005	Differenze
Credito in valuta X	1.000	1.053	1.200	-	1,16	862 (1.000/1,16)	- 338 (862 - 1.200)
Credito in valuta Y	9.000	-	-	7.500	1,16	7.759 (9.000/1,16)	+ 259 (7.759 - 7.500)
Debito in valuta Z	12.000	-	-	10.909	1,16	10.345 (12.000/1,16)	+ 564 (10.909 - 10.345)

Nella voce C. 17-bis deve esser iscritto l'utile netto su cambi pari a € 485 (564 + 259 - 338) derivante dalle tre operazioni effettuate nel corso del 2004-2005. L'importo è una componente di reddito non realizzata, per cui dovrà essere accantonato in una riserva non distribuibile, previa destinazione dell'utile d'esercizio a riserva legale. Se si ipotizza un risultato dell'esercizio 2005 pari a € 3.000, in sede di destinazione dell'utile si avrà la seguente scrittura contabile:

Utile d'esercizio	a	Diversi	3.000
		Riserva legale	150
		Riserva per utili su cambi	485
		.....	....

L'utile distribuibile è di € 2.365 (3.000 - 485 - 150) mentre l'utile netto su cambi da accantonare a riserva di patrimonio netto è di € 485.

Si consideri il seguente prospetto per l'esercizio 2006. Al 31 dicembre 2006 le operazioni non sono ancora regolate, per cui a tale data occorrerà effettuare la rideterminazione dell'importo complessivo degli utili o perdite su cambi non realizzati. Il tasso di cambio alla data del 31 dicembre 2006 è pari a 0,98.

(Segue)

(Segue esempio 11)

Operazioni in valuta anni 2004 e 2005	Importo in valuta (\$)	Valore iniziale iscritto in contabilità nel 2004 (€)	Valore al 31/12/2004	Valore al 31/12/2005	Valore al 31/12/2006	Differenze
Credito in valuta X	1.000	1.053	1.200	862	1.020 (1.000/0,98)	+ 158 (1.020 - 862)
Credito in valuta Y	9.000	-	-	7.759	9.184 (9.000/0,98)	+ 1.425 (9.184 - 7.759)
Debito in valuta Z	12.000	-	-	10.345	12.245 (12.000/0,98)	- 1.900 (12.245 - 10.345)

Nella voce C. 17-bis deve esser iscritta una perdita su cambi pari a € 317 (158 + 1.425 - 1.900).

Alla luce della perdita su cambi che si registra nel 2006, la riserva per utili su cambi accantonata nell'esercizio precedente deve essere liberata interamente.

Riserva per utili su cambi	a	Riserva disponibile	485
----------------------------	---	---------------------	-----

## 6.2 Immobilizzazioni in valuta

Le immobilizzazioni in valuta materiali, immateriali e finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione deve giudicarsi durevole (art. 2426 n. 8-bis).

La norma si riferisce alle sole immobilizzazioni in valuta di tipo non monetario<sup>10</sup>.

Tali immobilizzazioni rimangono iscritte in bilancio al tasso di cambio storico ovvero al tasso di cambio rilevato al momento della loro iscrizione in contabilità.

Tuttavia se alla fine dell'esercizio il tasso di cambio è inferiore rispetto al tasso di cambio storico e tale diminuzione è da giudicarsi durevole, il valore dell'immobilizzazione deve essere adeguato al tasso di cambio a pronti alla chiusura dell'esercizio.

Si noti che il deprezzamento di un'immobilizzazione, dovuto ad un'oscillazione negativa nel tasso di cambio, non identifica di per sé una perdita durevole di valore e non costituisce quindi motivo di deroga dalla valutazione al tasso di cambio storico<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Pertanto, i crediti finanziari iscritti tra le immobilizzazioni (voce B. III.2), essendo poste di natura monetaria, sono esclusi dall'applicazione di tale criterio (vedi Osservazioni a pag. 8).

<sup>11</sup> Il documento OIC 1 precisa che "nel caso di partecipazioni estere il deprezzamento derivante da uno sfavorevole andamento del cambio è solo uno dei fattori da considerare e non necessariamente quello conclusivo. Di esso si deve tener conto, per esempio, per valutare la natura durevole o meno dei valori che influenzano la valutazione. In particolare:

- se la diminuzione patrimoniale della partecipazione sia stata provocata, essenzialmente, da variazioni negative del cambio; in questo caso la perdita di valore potrebbe non essere durevole, ove vi siano ragionevolmente oggettive prospettive di una ripresa del cambio nel breve-medio termine;

- se la perdita durevole di valore (dovuta ad altri motivi) non sia compensata in tutto o in parte da un favorevole andamento del cambio; una tale situazione, essendo soggetta a reversibilità, potrebbe mascherare sintomi di criticità aziendale ed indurre a conclusioni errate".

**ESEMPIO N. 13** - Si supponga che una società acquisti nel 2005 un impianto in un paese straniero per \$ 40.000. Alla data dell'operazione il tasso di cambio è di 1,2. In contabilità si iscrive il bene tra le immobilizzazioni materiali per un importo di € 33.333 (40.000/1,2).

Impianti (SP, B.II)	a	Debiti	33.333
---------------------	---	--------	--------

Se al 31 dicembre 2005 non vi è stata alcuna perdita durevole riguardo l'immobile, esso resta iscritto al valore inizialmente rilevato al tasso storico, ovvero € 33.333.

Se invece al 31 dicembre 2005 si rileva un cambio inferiore rispetto a quello storico e la riduzione è giudicata durevole dal redattore del bilancio, occorre iscrivere l'immobilizzazione al tasso di cambio vigente al 31 dicembre 2005. Se il nuovo valore dell'impianto al 31/12/2005, adeguato al tasso di cambio alla fine dell'esercizio, è pari a € 30.000, si avrà:

Perdite su cambi (CE, C. 17-bis)	a	Impianti (SP, B.II)	3.333
----------------------------------	---	---------------------	-------

## 7. Informativa in nota integrativa

Alla luce della Riforma del diritto societario, in tema di operazioni in valuta il redattore del bilancio deve fornire le seguenti informazioni in nota integrativa:

- i criteri applicati nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427, c. 1, p. 1);
- gli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, c. 1, p. 6-bis).

Per il principio generale di competenza, le variazioni di cambio verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio non possono essere contabilizzate nell'esercizio in chiusura. Secondo quanto stabilito dalla norma, in nota integrativa è necessario riportare gli effetti significativi delle variazioni nei cambi (ad es. il nuovo valore di un credito o un debito in valuta) tra la data di chiusura del bilancio e la data di approvazione del progetto di bilancio.

Le informazioni in nota integrativa richieste dal codice civile sono intergrate dalle indicazioni fornite dal documento OIC 1 nel quale si precisa che nella nota integrativa devono essere fornite anche le seguenti informazioni:

- l'ammontare e la collocazione dei crediti e debiti in moneta estera nelle voci dello stato patrimoniale e la fonte di rilevazione dei cambi utilizzati;
- la suddivisione degli utili e delle perdite su cambi nella voce C. 17-bis nonché la componente valutativa non realizzata;
- l'incremento (o il decremento) ed il saldo della riserva per utili su cambi ai fini della redazione del prospetto dei movimenti del patrimonio netto.

